



COMUNE DI LAMPORECCHIO

PROVINCIA DI PISTOIA
C.F. 00300620473

UFFICIO AMBIENTE

p.zza F. Berni n. 1 – 51035 Lamporecchio (PT)

Prot. 8330 del 16 luglio 2020

**IL RESPONSABILE UFFICIO AMBIENTE INCARDINATO NELL'AREA TECNICA LL.PP.,
SOTTO LA RESPONSABILITÀ DEL GEOM. PIERO BARONTI**

NELLA SUA FUNZIONE DI “**AUTORITÀ' COMPETENTE**” DEI PROCEDIMENTI VAS
ai sensi dell'art. 15 d. Lgs. 152/2006 e dell'art. 26 L.R.T 10/2010

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN ORDINE ALL'ISTANZA DI PROCEDURA SEMPLIFICATA PER LA
VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS DELLA VARIANTE REDAZIONALE AL VIGENTE
REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO, EX ART. 5 COMMA
3 TER DELLA L.R.T. 10/2010**

Il sottoscritto Geom. Piero Baronti, responsabile dell'Ufficio Ambiente di questo Comune, incardinato nell'Area Tecnica LL.PP., nominato quale “Autorità Competente” per la Valutazione Ambientale Strategica con delibera C.C. n. 61 del 20/09/2012;

VISTI

- l'art. 14 comma 1 della legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 152, parte II;
- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti ambientali di determinati piani e programmi;
- La legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n. 10 “ Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza e ss.ii;
- La deliberazione del Consiglio Comunale del comune di Lamporecchio n. 61 del 20 settembre 2012, con la quale è stata individuata nella persona del sottoscritto Geom. Piero Baronti, responsabile dell'Ufficio Ambiente di questo Comune, incardinato nell'Area Tecnica LL.PP., l'Autorità Competente ai sensi dell'art. 12 della LRT 10/2010;
- Il conseguente assetto delle competenze di VAS, che risulta composto come segue:
 - Autorità Competente: Ufficio Ambiente di questo Comune, incardinato nell'Area Tecnica LL.PP, sotto la responsabilità del Geom Piero Baronti, il quale potrà avvalersi della Commissione Paesaggio in carica presso l'ente.
 - Autorità Procedente: Consiglio Comunale di Lamporecchio

- Proponente: Ufficio Area Urbanistica, sotto la responsabilità della dott.ssa Cinzia Chinni

PREMESSO che con PEC in data 15/7/2020, protocollo interno n. 8326, il Responsabile dell'Area Urbanistica, in qualità di soggetto proponente del suddetto procedimento di VAS, provvedeva a trasmettere al sottoscritto, in quanto soggetto nominato "Autorità Competente in materia di VAS del Comune di Lamporecchio, la relazione motivata ai sensi dell'art. 5 comma 3ter della L.R. 10/2010 relativo alla proposta di variante formale e di carattere redazionale al vigente Regolamento Urbanistico del Comunale.

PRESO ATTO che:

- Il Regolamento Urbanistico del Comune di Lamporecchio è stato adottato con Delibera C.C. 39 del 27/10/2015 (Variante Quinquennale – 2° Regolamento Urbanistico" ed è stato approvato, conformandolo al Piano Paesaggistico, con delibera C.C. n. 64 del 29/12/2016 e pubblicato sul BURT n. 5 del 01/02/2017.
- Lo strumento urbanistico è stato assoggettato a procedura di VAS di cui agli articoli da 23 a 28 della L.R. 10/2010. E la procedura di VAS si è conclusa definitivamente con il provvedimento finale (parere motivato dell'Autorità Competente . 1 del 14/.12.2016 e dichiarazione di Sintesi).
- con delibera C.C. n. 5 del 04/03/2020 è stato approvato, per il territorio di competenza, il Piano Strutturale Intercomunale; anche quest'ultimo strumento è stato ritenuto conforme alla disciplina al PIT/PPR con verbale della Conferenza Paesaggistica del 11.11.2019 ed attualmente è in fase di conclusione dell'iter di cui all'art. 21 del PIT/PPR secondo i disposti dell' Accordo tra MiBACT e Regione Toscana del 17/5/2020;

PRECISATO che:

- la richiesta dell'ufficio urbanistica risulta effettuata in applicazione del comma 3 ter dell'art. 5 della L.R.T. n. 10/2010 relativo alla procedura di verifica di assoggettabilità semplificata per varianti formali, di carattere redazionale o che comunque non comportino modifiche alla disciplina di piano già sottoposto a VAS;
- La verifica dell'assoggettabilità semplificata ha il fine di verificare che tali varianti, oltre a non comportare modifiche disciplinari, non comportino impatti sull'ambiente.

VERIFICATO che la documentazione pervenuta, con particolare riferimento alla "Relazione motivata" redatta dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica mostra, nei contenuti la finalità della variante, la quale mira:

- a confermare la continuità del tessuto edilizio attestato sulla via P. Togliatti, attribuendo al medesimo l'effettiva destinazione degli edifici come l'adiacente zonizzazione B2 – (Zone urbane costituite da gruppi di edifici isolati con aree di pertinenza ad uso privato disciplinate dall'art. 37.2. delle NTA), favorendo così il recupero degli edifici con l'effettiva destinazione residenziale e riqualificando i fronti dei medesimi attestati sulla pubblica via, attribuendo così alla proposta un profilo positivo anche sotto l'interesse collettivo.
- compiere un'attività di manutenzione della disciplina del regolamento urbanistico al fine di migliorare l'interpretazione delle norme, con contenuti essenzialmente tecnici in una logica di semplificazione e snellimento dei procedimenti edilizi, oltre all'incentivazione delle fonti di energia rinnovabile.

PRESO ATTO, alla luce della documentazione esaminata, agli atti del procedimento, ed assumendo i riferimenti del quadro conoscitivo a base degli atti di governo del territorio adottati per la redazione della variante al Piano strutturale ed al Regolamento Urbanistico (di cui alla D.C.C. n. 63 E 64 del 2016) e del PSI approvato con delibera CC 5/2020, la variante proposta:

- è da ritenersi compatibile ed influente sugli effetti ambientali attesi e valutati in sede di VAS del Regolamento Urbanistico, non altera le condizioni di pericolosità o fattibilità, nè quelle vincolistiche sia geologiche, idrogeologiche che storiche o del patrimonio storico-ricizzato già esaminate per la formazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico;
- non comporta modifica alla disciplina di piano già sottoposto a VAS.

PRESO ATTO altresì che la variante proposta è conforme agli atti di indirizzo di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 106 del 21/10/2019

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. n.267/00);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 147/bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213 -, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

VISTO l'art. 9, comma 3, inciso finale, del Regolamento comunale sui controlli interni

In ottemperanza alle disposizioni dell'art.5 comma 3 ter della L.R.T. n. 10/2010 e L.R.T. n. 17/2016 e loro mm.ii

DECRETA

DI NON ASSOGGETTARE A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA LA VARIANTE, SEMPLIFICATA, AL REGOLAMENTO URBANISTICO

relativamente:

1) alla variazione della destinazione urbanistica di una piccola porzione di territorio di circa mq 250 della tavola T07 – Mastromarco Massaini, in cui ricade un fabbricato di civile abitazione individuata al Catasto terreni nel foglio 19 dalle particelle 247 e 248 da zona D2 - Zone per attività commerciali e/o direzionali esistenti (art. 37.8.4 delle NTA) a zona B2 - Zone urbane costituite da gruppi di edifici isolati con aree di pertinenza ad uso privato (art. 37.2. delle NTA),

2) alla modifica della disciplina di piano al fine di precisare l'interpretazione dell'ufficio e chiarire alcuni aspetti per la loro applicazione.

**L'AUTORITA' COMPETENTE VAS
Geom. Piero Baronti**